ANCE CALTANISSETTA
Sezione Imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IN VIGORE DAL 01 OTTOBRE 2016
Verbale di Accordo Nazionale del 01 luglio 2014 e CCPL 5 ottobre 2016

Livello	E.V.R. dal 01/10/2016 1,6%-	E.V.R. ora
1^ Categoria S	26,09	
1^ Categoria	23,48	
2^ Categoria	19,57	
Assistente Tecnico	18,26	
3^ Categoria	16,96	
4^ Categoria	15,26	
4^ Categoria 1° Imp.	13,05	
Operaio IV livello		0,11
Operaio Spec.to		0,10
Operaio Qual.to		0,09
Operaio Comune		0,08
Custodi ecc..		0,07
Custodi ecc. con allogio		0,06

NOTE

Determinata la percentuale a livello provinciale, ogni impresa, a livello aziendale procederà al calcolo dei seguenti due paramentri aziendali:

- Ore denunciate alla Cassa Edile

- Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% fissato a livello provinciale. Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere un'autodichirazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i paramentri aziendali, all'ANCE CL e alla E.N.C.E., dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite (vedi "modello autodichiarazione" allegato).
L'ANCE CL, ricevuta l'autodichirazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa nonché della documentazione della E.N.C.E. afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro) in caso di soli impiegati.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato su anno e biennio, fino al raggiungimento del triennio.
Per le imprese con soli impegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.